

Gazzetta Ufficiale N. 181 del 5 Agosto 2006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 luglio 2006

Collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

IL DIRETTORE GENERALE

del mercato del lavoro

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale all'art. 10, ultimo

comma, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative ivi

previste sono adeguati con decreto ministeriale ogni tre anni in base

alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato

dall'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

del 9 maggio 1989 e successivi decreti di adeguamento, nonché da

ultimo il decreto direttoriale del 29 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti generali

la competenza a adottare atti di gestione e «atti o provvedimenti

amministrativi»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n.

2364 del 19 giugno 2006 da cui risulta che la variazione dell'indice

del costo della vita è stata pari a +6,1% nel periodo maggio

2003-maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge

29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di

adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 105,70 ad euro

112,14 e da euro 2.113,40 a euro 2.242,31.

2. Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge

29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di

adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 21,13 ad euro

22,41 e da euro 84,53 a euro 89,68.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: Battistoni